

# ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00117

## L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 5/2013 presentato in data 25 febbraio 2013 dalla società U.S. Latina Calcio s.r.l. contro la Paganese Calcio 1926 s.r.l. e nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione, della decisione della Corte di Giustizia Federale FIGC, sez. II L.I.C.P, con la quale, in accoglimento del ricorso proposto dalla società Paganese Calcio, è stata annullata la delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico che aveva comminato la sanzione della perdita della gara per 0-3, ed è stata disposta la ripetizione della gara Paganese-Latina valevole per la 14<sup>a</sup> giornata del Campionato Nazionale di prima Divisione – Girone B.

RESPINGE il ricorso;

SPESE compensate.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 18 marzo 2013.

Il Presidente

F.to Riccardo Chieppa

Il Relatore

F.to Giovanni Francesco Lo Turco

Depositato in Roma il 18 marzo 2013.

Il Segretario

F.to Alvio La Face